



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

IL PREZZO DEL PRESTIGIO € 1.500.000,00 l'anno per il Consiglio Nazionale Forense di Tommaso Servetto

Con 24000 baci, felici scrono le ore" cantava Celeno quand'ero più giovane. Oggi, mi chiedo come scrono le ore del presidente nazionale degli avvocati con 90.000 euro!

Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l'avvocato ricava dalla stima dei colleghi.

Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant'è che il Consiglio Nazionale Forense con

una delibera dell'11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente:

- € 90.000,00 per il Presidente;

- € 70.000,00 per il Segretario;

- € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere;

- € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.

Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti:

a) aereo più taxi per raggiungere Roma;

b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!);

c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).

Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l'anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali.

Sono sconcertato!

Mi sconcerta il fatto che un consenso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).

Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l'avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.

Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!

ANNO VI

N. 2 - APRILE 2016

In questo numero

■ Penale

■ La confisca tra reati fiscali e misure di prevenzione **Pagina 2**

■ Massime Fiscale Tributario **Pagina 2**

■ Il reato di omicidio stradale **Pagina 3**

■ Massime Penali **Pagina 3**

■ Civile

■ Malasanta e risarcimento **Pagina 4**

■ Massime Civili **Pagina 4**

Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.

Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!

Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell'Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: "ma perché a Torino non avrei mangiato?"

Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all'avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.

Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.

Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: "Chi si crede di essere questo qui?" Lui seraficamente mi rispondeva: "L'aso c'as conoss nen a cred d'esse un caval" (L'asino che non si conosce crede di essere un cavallo).

Il Punto

"La libertà di parola dell'avvocato va coltivata senza limiti, nel processo. E là dov'è in forse questa libertà, non c'è democrazia, ma dittatura".

**Giovanni Canzio
Primo Presidente Cassazione**

Le parole del Presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario forense mi riempiono di orgoglio e mi restituiscono il senso, in via di smarrimento, di tanti anni di professione.

Sarà troppo chiederGli di inviare una email ai Suoi colleghi?

T. S.

Quota all'Ordine simbolica per i giovani avvocati

di Roberta Maccia

Forse perché mi sento ancora 'giovane dentro', accolgo con particolare sensibilità le necessità dei giovani colleghi e condivido con Voi tutti una riflessione in merito alla quota di iscrizione che il nostro Ordine impone annualmente agli avvocati.

Nel pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine degli Avvocati non si opera alcuna distinzione tra il giovane neo-iscritto e l'avvocato 'in età da pensione', e tale trattamento mi pare non solo irragionevole ma profondamente ingiusto. In effetti è prevista indistintamente una quota di €

225,00 annuali per tutti gli iscritti al di sotto di un reddito annuale di € 150.000,00 (cioè il 95% degli avvocati di Torino) nonostante l'evidente situazione di difficoltà che ha colpito anche la nostra categoria ed i giovani in particolare, che i primi anni faticano realmente ad incassare 1.000,00 € al mese (dai quali peraltro occorre dedurre i contributi alla Cassa Forense, le tasse, la polizza professionale, i costi per l'aggiornamento professionale, le spese del commercialista...senza considerare le spese per l'affitto dello studio e per la segreteria).

Ciò detto, come si potrebbe risolvere questa evidente disparità di trattamento?

Per evitare che qualche mio rappresentante consigliere dell'ordine proponga di elevare le quote ai colleghi 'anziani', mi permetto di avanzare una proposta: non si potrebbe contenere in una cifra simbolica la quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati per i primi 5 anni?

Senza scomodare le suppliche di Papa Francesco nell'anno della misericordia, mi pare che sia un dovere proprio dell'Ordine degli Avvocati quello di tutelare ed aiutare i giovani e, come spesso ricordava il saggio nonno piemontese del mio mentore: "A l'è mej n'agiut che un consej" (spesso è meglio un aiuto concreto che un consiglio).

La confisca tra reati fiscali e misure di prevenzione

di **Ferdinando Brizzi e Tommaso Servetto**

La confisca dei profitti illeciti è la severa sanzione che oggi colpisce i proventi di attività delittuosa dall'usura all'evasione fiscale.

La confisca per equivalente (cioè pari all'importo del profitto illecito che può colpire qualsiasi bene di cui il reo ha la disponibilità), introdotta nel 2000 per i reati contro la Pubblica Amministrazione, è oggi sempre più estesa alle più svariate ipotesi delittuose.

In particolare, il nuovo articolo 12 bis del D. Lgs. 74/2000 ha introdotto la confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto realizzato attraverso il reato fiscale. Tale istituto era già in vigore dal 2007 ma non codificato nell'area dei reati fiscali.

Con il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di riforma dei reati tributari, sono state innalzate le soglie di punibilità per i reati di cui al D. Lgs. 74/2000, e in particolare dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, rispettivamente di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento I.V.A. Quanto alla prima fattispecie, oltre alla modifica della rubrica, che ora ricomprende non solo le ritenute certificate ma anche le "ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione", come si precisa anche nel testo dell'articolo, la soglia di punibilità viene triplicata, passando da 50.000 a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. Per il reato di omesso versamento I.V.A., in-

vece, la soglia di punibilità viene innalzata alla quota di 250.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. Parimenti la dichiarazione infedele diventa penalmente rilevante solo se l'imposta evasa supera i 150.000 euro.

L'innalzamento delle soglie di rilevanza penale esclude l'esistenza del reato e, di conseguenza, dell'applicabilità della confisca per le evasioni cosiddette sotto soglia.

Verrebbe da pensare che i profitti dell'evasione fiscale al di sotto delle indicate soglie siano salvi, ma così non è perché il nostro legislatore fa rientrare dalla finestra ciò che ha fatto uscire dalla porta attraverso le misure di prevenzione.

In effetti il D.Lgs. 159/2011, Codice delle Leggi Antimafia, prevede la confisca dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza nella quale, per giurisprudenza ormai costante, non vi rientra il frutto dell'evasione fiscale.

Pertanto, ad esempio, un mancato versamento di I.V.A. per € 100.000,00 non sarà punibile penalmente e non opererà la confisca per equivalente fiscale ma, tale somma sarà egualmente confiscabile come provento illecito con la legge antimafia.

Non v'è chi non veda l'anomalia di un legislatore che affida al sistema di prevenzione cd. antimafia la repressione dell'evasione fiscale mentre nella sede penale propria mostra un netto affievolirsi del modo d'intendere l'antigiuridicità della condotta.

Massime

di **Giulia Mondino**

PRESCRIZIONE E FRODI I.V.A.: PRIMI LIMITI DALLA CASSAZIONE

Cass. pen., Sez. IV, 26/02/2016 n. 7914

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione della prescrizione delle frodi in materia di I.V.A. a seguito della sentenza Taricco della Corte di Giustizia, che l'8 settembre scorso ha imposto ai giudici nazionali la disapplicazione delle norme in materia di atti interruttivi della prescrizione, nella parte in cui prevedono un aumento massimo di un quarto del tempo, giudicato dalla Corte di Lussemburgo, in certi casi, troppo breve in presenza di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Nel precisare – circoscrivendole – le condizioni di operatività dell'obbligo di disapplicazione degli artt. 160, ult. comma, e 161 c.p. imposto dall'Europa, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, pone due fondamentali limitazioni. In primo luogo, la frode I.V.A. deve superare una soglia di gravità, calcolata sia in relazione alla durata nel tempo della condotta, sia rispetto al quantum dell'imposta evasa. Osserva, sotto questo profilo, la Suprema Corte che la sentenza Taricco si è pronunciata su frodi carosello condotte per diversi anni "per vari milioni di euro". In ogni caso, emerge un innegabile spazio di discrezionalità giudiziale sul punto. In secondo luogo, il reato contestato non deve risultare già prescritto alla data di pubblicazione della sentenza Taricco (settembre 2015). Si determina in questo caso "una sorta di 'diritto quesito' dell'imputato all'estinzione del reato per il quale fosse già intervenuto il termine di prescrizione, diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica di ius superveniens come quella introdotta dalla Corte lussemburghese".

In conclusione, in applicazione dei principi posti dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, i tempi di prescrizione si allungano limitatamente alle condotte fraudolente più gravi non ancora prescritte al settembre 2015.

FALSE FATTURE: L'ACCUSA DEVE PROVARE

Cass. pen., Sez. III, 8/03/2016 n. 9448

La Suprema Corte richiama l'attenzione sulla necessità di un vaglio rigoroso, in applicazione dei criteri valutativi posti dall'art. 192, comma 2, c.p.p., degli indizi sintomatici della falsità delle fatture, tali da supportare l'affermazione di penale responsabilità per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false ex artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000. Non sono sufficienti, ammonisce la Corte, fatti equivoci quali la mancata rendicontazione delle prestazioni ovvero la mancanza di un valido contratto che preveda l'attività oggetto di fatturazione, potendo tali circostanze essere giustificate "da una più informale gestione dei reciproci rapporti" dovuta ai vincoli parentali sussistenti tra le parti nel caso di specie.

Ciò che invece può condurre a qualificare l'operazione come inesistente sono elementi, ben più pregnanti, quali "l'assenza di struttura aziendale ovvero la mancanza di attività imprenditoriale od ancora la assenza di una qualche reale utilità per l'una delle prestazioni apparentemente offerte dall'altra". Tale dimostrazione, in ogni caso, grava sull'accusa, sicché non può pretendersi dagli imputati "la prova della causalità delle documentazioni emesse".



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

FONDO PATRIMONIALE E SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Cass. pen., Sez. III, 4/03/2016 n. 9154

Non integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte la costituzione di un fondo patrimoniale in presenza di una situazione debitoria nei confronti del fisco, ove l'accusa non dimostri la natura esclusivamente fraudolenta dell'operazione negoziale. Avverte la Suprema Corte che "non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell'onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore".

Arresto obbligatorio per l'omicidio stradale

di **Alessia De Cristofaro**

Lo scorso 2 marzo è stata approvata in via definitiva la legge recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

Ecco le novità principali introdotte dal provvedimento:

Omicidio stradale: art. 589 bis c.p.

- Violazione delle norme sulla circolazione stradale: reclusione da 2 a 7 anni

- Guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: reclusione da 8 a 12 anni.

- Guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,8 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o di cose e conducenti di camion, veicoli con rimorchio, autobus: reclusione da 8 a 12 anni.

- Guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l: reclusione da 5 a dieci anni.

- Eccesso di velocità pari o superiore al doppio di quella consentita in centro urbano o superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita su strade extraurbane, attraversamento di intersezione con semaforo rosso, circolazione contromano: reclusione da 5 a 10 anni.

Attenuante: nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata. Nel caso in cui il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma non superiore ai 18 anni di reclusione.

Lesioni personali gravi e gravissime

- Violazione delle norme sulla circolazione stradale: reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le

lesioni gravissime.

- Guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

- Guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,8 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o di cose e conducenti di camion, veicoli con rimorchio, autobus: reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

- Guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

- Eccesso di velocità pari o superiore al doppio di quella consentita in centro urbano o superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita su strade extraurbane, attraversamento di intersezione con semaforo rosso, circolazione contromano: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Attenuante: nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata. Nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma non superiore ai 7 anni di reclusione.

Fuga del conducente

Ai sensi dei nuovi articoli 589 ter e 590 ter c.p., se il conducente scappa dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un

Massime

di **Roberta Maccia**

MESSA ALLA PROVA CONCESSA ANCHE IN PRESENZA DI UN PRECEDENTE SPECIFICO Cass. Pen., Sez. IV, sent. 3/02/2016 n. 4526

Nel valutare l'applicabilità della Messa alla Prova, il giudice non può negare la concessione del beneficio solo ed esclusivamente sulla base della presenza di un precedente penale specifico in capo all'imputato, dovendo invece prendere in considerazione sia i parametri individuati dall'art. 133 c.p. (così come prevede l'art. 464 quater c.p.p.), **sia il programma di trattamento proposto di concerto con gli assistenti sociali** (fattispecie in cui è stata impugnata l'ordinanza di diniego dell'ammissione alla MAP per un imputato gravato da recidiva specifica infraquinquennale).

PARTICOLARE TENUITÀ ANCHE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Cass. pen., Sezioni Unite, 25/02/2016, numeri 4 e 5

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016, è stato risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in riferimento all'applicabilità della tenuità del fatto alla guida in stato di ebbrezza.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito come l'art. 131 bis c.p. si applichi ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma e, quindi, laddove ne ricorrano le condizioni, non solo per il reato di guida in stato di ebbrezza, ma altresì per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico.

LA COSTANTE CONFLITTUALITÀ TRA CONIUGI E LA MANCANZA DELLO STATO DI 'SOGGEZIONE' DELLA VITTIMA ESCLUDE LA SUSSISTENZA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Cass. Pen., Sez. VI, 9/02/2016 n. 5258

La costante capacità reattiva della moglie e l'assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze anche verbali del marito, nel quadro di un rapporto protrattosi per anni e connotato da continui diverbi, incomprensioni e litigi maturati in ambito familiare, tra persone dotate entrambe di un carattere molto passionale, esclude la sussistenza delle condotte nel reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

terzo fino a due terzi, e in ogni caso questa non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.

Circostanze

Qualora ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalle norme sopra richiamate, è stabilito un divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti (art. 590 quater c.p.).

Revoca della patente

Ai sensi del novellato art. 222 C.d.S., nei casi di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale conseguente automatica-

mente la revoca della patente di guida, che non potrà essere conseguita prima che siano decorsi termini che vanno dai 5 anni dalla revoca fino a raggiungere un termine massimo di 30 anni nel caso di recidiva o di fuga dopo l'incidente.

Arresto

Il legislatore ha previsto un'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza nell'ipotesi di omicidio stradale. La disposizione, tuttavia, non è coordinata con quanto disposto dalla prima parte del comma 2 dell'art. 380 c.p.p. nella parte in cui consente l'arresto obbligatorio in flagranza soltanto per i delitti non colposi indicati nella norma.

Massime

MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE A DIBATTIMENTO E PATTEGGIAMENTO: ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 24/02/2016, Tribunale di Torino, Sez. IV penale

La IV sezione penale del Tribunale di Torino, con ordinanza del 24/2/2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato di presentare a dibattimento, a seguito della contestazione del fatto diverso, istanza di patteggiamento. Ravvisa il Tribunale nella normativa processuale sul punto vigente la violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost. e del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale rileva, tra l'altro, l'irragionevolezza dell'attuale sistema normativo che, a seguito della sentenza additiva della Corte Cost. n. 273/2014, consente all'imputato, nei casi considerati di contestazione cd. "fisiologica" - ovvero concernente fatti non risultanti dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, bensì emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale - l'accesso al giudizio abbreviato e non al rito alternativo del patteggiamento.

MALASANITA' E RISARCIMENTO DEL DANNO

La responsabilità civile o penale del medico e dell'Asl

di Cristina Zaccaria

NON E' PATTO DI QUOTA LITE L'ACCORDO SUCCESSIVO AL GIUDIZIO, SULL'ENTITA' DEL COMPENSO AL PROFESSIONISTA

Cass. Civ., Sez. III., sent. 4/2/2016 n. 2169

Con la sentenza 2169/2016 la Suprema Corte ha chiarito che non costituisce patto di quota lite l'accordo tra avvocato e cliente sul compenso spettante al legale per l'attività svolta a favore del proprio assistito se formato "successivamente alla conclusione del giudizio civile e amministrativo per cui era stata prestata assistenza legale".

Al fine di consentire una corretta azione per il risarcimento del danno, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente su alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in modo particolarmente significativo, hanno fornito importanti precisazioni in ordine alla responsabilità civile del medico.

Responsabilità del medico (ginecologo) per la nascita di una bambina affetta dalla Sindrome di Down ed individuazione dei soggetti legittimati a proporre la domanda risarcitoria nei confronti del sanitario.

Cass. Civile, Terza sezione, sentenza 27/11/2015 n. 24220:

con questa sentenza la Corte di Cassazione civile ha chiarito che il medico è responsabile per non avere informato la paziente della possibilità di effettuare ulteriori esami specialistici sebbene nella fattispecie non sussistesse per lo specialista l'obbligo di prescrivere esami approfonditi perché non imposti né dalle condizioni di salute della gestante né suggerite dai protocolli medici nel caso specifico a fronte degli esiti degli esami effettuati.

Secondo i giudici di legittimità sussiste la violazione da parte del ginecologo dell'obbligo di informare la paziente degli esami diagnostici per conoscere in via preventiva eventuali patologie fetali in quanto tale obbligo "si pone a monte dell'esecuzione della prestazione medica ulteriore consistente nella verifica degli esiti di esami già effettuati e nella valutazione delle necessità di approfondimenti".

Il medico non può pertanto scegliere, al posto della paziente, se effettuare o meno ulteriori esami diagnostici più approfonditi ma deve informare quest'ultima di tutte le possibilità strumentali.

Con la **sentenza 22/9/2015 n. 25767 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** hanno chiarito che sussiste la responsabilità del medico che non avendo riscontrato, nonostante l'espletamento di indagini prenatali, la sussistenza della Sindrome di Down nel feto, ha impedito alla gestante di optare per l'interruzione della gravidanza, cosa che la stessa avrebbe fatto qualora ne avesse avuto contezza.

In tale ipotesi le Sezioni Unite hanno precisato che il risarcimento dei danni spetta solo ai genitori e

non alla bambina poiché non esiste nel nostro ordinamento "il diritto a non nascere se non sano".

Responsabilità dell'ASL per il fatto illecito commesso dal medico di base (c.d. Medico della mutua).

Di particolare importanza perché totalmente innovativa e di segno completamente opposto a consolidato orientamento è la **sentenza del 27/3/2015 n. 6243 con la quale la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione** ha affermato la responsabilità civile dell'ASL per il fatto illecito commesso dal medico di base convenzionato con l'ASL per l'assistenza medica. Con tale pronuncia, per la prima volta il Supremo Collegio ha specificato che: "l'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Sistema Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge".

Il caso in esame riguardava la citazione in giudizio da parte dei due coniugi del medico di base e dell'ASL per ottenere la condanna in solido al risarcimento del danno subito in conseguenza del negligente comportamento del medico che, sebbene chiamato con urgenza la mattina, era andato a visitare il paziente solo nel pomeriggio e aveva prescritto cure non adeguate non riconoscendo la gravità della sintomatologia.

Si segnala infine recentissima **sentenza n. 917/2016 del Tribunale di Torino, Sez. IV**, con la quale il Tribunale ha condannato l'ASL al risarcimento del danno per il fatto illecito commesso dal medico che opera in regime di intramoenia. Con la pronuncia indicata il Tribunale ha chiarito che, ai fini della responsabilità solidale dell'ASL "è assolutamente irrilevante che la visita ambulatoriale sia

stata effettuata in regime di intramoenia in quanto assume dirimente rilievo la circostanza che il paziente si sia rivolto in prima battuta alla struttura ospedaliera nell'ambito della quale operava il sanitario della cui collaborazione l'Ente si è avvalso".

Responsabilità penale art. 3 Legge Balduzzi: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve".

Diversa è la responsabilità in ambito penale, dove il medico, ai sensi dell'art. 3 L. Balduzzi, risponde solo per colpa grave, per la cui sussistenza occorre che il sanitario si sia altamente discostato dallo standard di agire dell'agente modello, avendo attenzione alle peculiarità soggettive e oggettive del caso concreto: peraltro, la responsabilità penale del medico potrebbe comunque essere ritenuta sussistente quando questi si sia attenuto alle linee guida ed alle prassi terapeutiche, ma ciò solo allorché, invece, avrebbe dovuto discostarsene in ragione della peculiare situazione clinica del malato, e ciò non abbia fatto per 'colpa grave' (cioè quando la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell'imputato). Questo è quanto ha rilevato la Suprema Corte, secondo cui "si può configurare la 'colpa grave' nel caso dell'errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria" (**Cass. Pen., Sez. IV, sent. 6/3/2015 n. 9923**).

Massime

di Chiara Cogno ed Erik Bodda

SEPARAZIONE CONIUGALE: ESENZIONE FISCALE PER TUTTI GLI ACCORDI PATRIMONIALI

Cass. Civ. III, sent. 3 febbraio 2016, n. 2111

Il coniuge che, in attuazione degli accordi di separazione consensuale, trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un immobile ha diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2111 del 14 gennaio 2016, mutando il suo precedente orientamento. Nel caso di specie la moglie, in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale, trasferiva al marito la sua quota di proprietà di un terreno privo di fabbricati che i coniugi avevano acquistato durante il matrimonio. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto non applicabile al caso in questione le agevolazioni fiscali, essendo queste usufruibili solo per quegli atti posti in essere dai coniugi in attuazione degli obblighi connessi all'affidamento dei figli, al mantenimento dei figli ed a quello del coniuge, oltre che al godimento della casa familiare. Il regime fiscale agevolato non era dunque applicabile agli accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi in previsione di un regime di vita separata, e dunque solo occasionalmente generati dalla separazione. La Suprema Corte, con la sentenza indicata, afferma che il nuovo contesto normativo in materia di separazione e divorzio (si pensi al procedimento di negoziazione assistita da avvocati per la separazione consensuale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, o al divorzio breve) ha di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore più pregnante. Pertanto, mutando il suo precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari e immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale. Ne consegue che il regime fiscale agevolato trova applicazione per tutti quegli accordi di natura patrimoniale raggiunti dai coniugi, senza più distinzione tra accordi necessari alla separazione e atti compiuti solo in occasione della separazione.

PER I FIGLI MAGGIORENNI IL DIRITTO AL MANTENIMENTO NON È SCONTATO

Cass. Civ. I, sent. 1 febbraio 2016, n. 1858

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione torna a parlare dell'annosa questione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli. Nello specifico, una donna, divorziata dal marito, si è opposta all'obbligo a suo carico di versare mensilmente il contributo al mantenimento dei figli, ormai divenuti maggiorenni, conviventi con il padre. La Corte afferma che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne "cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica" ovvero "quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita". Nel caso trattato, i figli non avevano ricavato alcun profitto dalla loro iscrizione all'Università e, grazie ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, essi risultavano aver percepito redditi. La Corte ha, per questi motivi, rigettato il ricorso trasmettendo un chiaro avvertimento: il diritto dei figli ad essere mantenuti, seppure in una situazione di divorzio dei genitori, non è incondizionato, né scontato. I giovani devono saper apprezzare le possibilità che i genitori, a volte anche a fronte di grossi sacrifici, mettono loro a disposizione. Devono puntare al raggiungimento della propria indipendenza non solo economica ma, prima di tutto, sociale.